circolare
30 MAGGIO 2016

Studio
Arlati Ghislandi
CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 30 maggio 2016

Oggetto

Esonero contributivo per nuove assunzioni di lavoratori che ne hanno già beneficiato

Con risposta ad interpello n. 17 del 20 maggio 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti riguardanti l'esonero contributivo, previsto dall'art. 1, comma 178, L. n. 208/2015, per un periodo massimo di 24 mesi in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

In particolare, ne sono state chiarite le modalità di fruizione per i lavoratori in relazione ai quali il beneficio sia stato già concesso in occasione di una precedente assunzione a tempo indeterminato, per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

Le previsioni dell'incentivo per l'anno 2015

Allo scopo di incentivare la stabilità dell'occupazione, la legge di stabilità per l'anno 2015 (art. 1, comma 118, L. n. 190/2014) ha introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori di lavoro che hanno effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno.

La disposizione in argomento stabilisce che l'esonero contributivo può essere concesso solo se:

- nei sei mesi precedenti l'assunzione il lavoratore non è stato occupato presso altro datore di lavoro
- oppure nel periodo 1° ottobre 2014 – 31 dicembre 2014 non è stato occupato presso il medesimo datore di lavoro richiedente l'incentivo o società controllata dallo stesso datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La norma, infine, prevede che l'esonero non spetti riguardo a quei lavoratori per i quali il beneficio sia stato già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Le previsioni dell'incentivo per l'anno 2016

La legge di stabilità per l'anno 2016 (art. 1, comma 178, L. n. 208/2015) ha confermato, in linea generale, l'impianto normativo descritto, differenziandosene tuttavia per:

- l'importo dell'incentivo, ridotto al 40%
- e la durata massima dello stesso, di 24 mesi, anziché 36.

Lavoratori esclusi dal beneficio

In considerazione della riconferma dell'incentivo, anche per l'anno 2016, si è reso necessario fornire delle precisazioni in merito alle condizioni di esclusione da parte dei lavoratori che ne abbiano già fruito.

Il Ministero del lavoro ha, quindi, precisato che lo sgravio non spetta per l'assunzione di quei lavoratori che:

1) abbiano già fruito in occasione di una precedente assunzione a tempo indeterminato:
- del beneficio in esame
- o del beneficio previsto dalle legge di stabilità per l'anno 2015 (art. 1, comma 118, L. n. 190/2014).

2) sono stati, nel precedente rapporto di lavoro, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro richiedente o, comunque, di una società:
- controllata dal precedente datore di lavoro

- o ad esso collegata
- o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Condizioni per l'accesso al beneficio

In considerazione dei predetti chiarimenti il Ministero del lavoro ha confermato la possibilità di fruire del beneficio in esame entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l'assunzione:

- riguardi un lavoratore per il quale l'esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto,
- a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.

Aspetti operativi

Come precisato dall'INPS (Circolare 29 marzo 2016 n. 57), i datori di lavoro aventi titolo all'esonero contributivo in oggetto inoltreranno all'Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l'esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione "6Y", che, a partire dall'1.01.2016, assume il seguente nuovo significato *"Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014 e articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015"*. Detta richiesta andrà effettuata esclusivamente dai datori di lavoro che non siano ancora in possesso del medesimo C.A. per le assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2015.

La richiesta dovrà essere inoltrata avvalendosi della funzionalità *"Contatti"* del Cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione *"esonero contributivo biennale legge n. 208/2015"*, ed utilizzando la seguente locuzione: *"Richiedo l'attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell'esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti"*.

La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2016-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto previdenziale.

I datori di lavoro devono esporre nel flusso UniEmens i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <Denuncia individuale>.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

I diritti editoriali relativi a questo documento sono da considerarsi interamente riservati. Il contenuto è stato redatto in ragione si specifiche direttive stabilite con il destinatario a cui è vietato qualsiasi inoltro a terzi o utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nella presente comunicazione, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dello Studio Arlati Ghislandi.
Diversi comportamenti profilano un'ipotesi di reato in capo al destinatario e all'utilizzatore non autorizzato.